

Ordine del giorno inerente: “integrazione tra “Rimini Fiera s.p.a.” e “Fiera di Vicenza s.p.a.”, presentato dal Sindaco Andrea Gnassi alla Presidenza del Consiglio Comunale il __.10.2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'ordine del giorno inerente: <<integrazione tra “Rimini Fiera s.p.a.” e “Fiera di Vicenza s.p.a.”>>, presentato dal Sindaco Andrea Gnassi alla presidenza del consiglio il __.10.2016 ed iscritto all'O.d.G. del Consiglio Comunale del __/10/2016 al punto _____;

CONSTATATO che l'ordine del giorno è stato presentato e formulato in base al disposto dell'articolo 6 bis del vigente statuto comunale e secondo la procedura stabilita dall'art 26 del vigente “Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale”;

DATO ATTO della discussione intervenuta, che risulta dal resoconto verbale della seduta, al quale si rimanda;

ESAUITA la trattazione dell'argomento, posta in votazione la proposta deliberativa ed esperita la votazione, con modalità elettronica,

DELIBERA

di approvare/non approvare l'ordine del giorno nel testo di seguito trascritto:

Oggetto: integrazione tra “Rimini Fiera s.p.a.” e “Fiera di Vicenza s.p.a.”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il Comune di Rimini detiene il 100% del capitale sociale di Rimini Holding s.p.a. (d'ora in avanti RH), società strumentale “in house”, a capitale interamente pubblico ed incedibile per statuto, costituita in data 13/05/2010, partecipata, amministrata e controllata dai soggetti indicati nel prospetto a corredo del presente atto al **n.1**, avente per oggetto l'esercizio delle attività di natura finanziaria, con particolare riferimento all'assunzione e alla gestione, per il Comune di Rimini, non nei confronti del pubblico, di partecipazioni in società e/o enti costituiti o costituendi ed il loro indirizzo strategico, coordinamento tecnico e finanziario e controllo, nonché l'esercizio dei diritti/doveri di socio del Comune;
- RH detiene il 38,42% del capitale sociale di “Rimini Congressi s.r.l.” (d'ora in avanti RC), società costituita il 20/06/2006, partecipata, amministrata e controllata dai soggetti indicati nel prospetto a corredo del presente atto al **n.2**, avente per oggetto l'assunzione, non nei confronti del pubblico, di partecipazioni in società precipuamente operanti nei settori fieristico e congressuale;
- RC, a sua volta, detiene il 71,41% del capitale sociale di “Rimini Fiera s.p.a.” (d'ora in avanti RF), società costituita l'01/08/2002 - mediante trasformazione del preesistente “Ente Autonomo Fiera di

Rimini” - partecipata, amministrata e controllata dai soggetti indicati nel prospetto a corredo del presente atto al **n.3**, avente per oggetto la gestione di centri fieristici e convegnistici - in particolare di quello di Rimini, ubicato in Rimini, via Emilia - e la progettazione, realizzazione, gestione e promozione di manifestazioni fieristiche;

(tutti i bilanci delle tre società sopra indicate fino ad oggi approvati sono consultabili sul sito internet di Rimini Holding s.p.a. <http://www.riminiholding.it/>);

PRESO ATTO che:

- da alcuni mesi gli organi amministrativi di RF e di Fiera di Vicenza SpA (d'ora in avanti FdV) stanno progettando un processo di aggregazione delle due società, consistente in ed implicante, con decorrenza dal prossimo 1° novembre 2016, quanto di seguito descritto:

- preliminare riduzione del patrimonio netto di RF, con distribuzione ai soci attuali (tra i quali non comparare FdV), sotto forma di distribuzione parziale della “riserva sovrapprezzo azioni” attualmente esistente nel patrimonio di RF, di un dividendo straordinario di euro 10 milioni (RC ne percepirà circa €7.141.000), per riequilibrare i valori specifici delle due aziende oggetto di aggregazione, in modo tale che sia assicurata a FdV una partecipazione, post conferimento, pari a circa il 19% dell'intero capitale sociale della società, che corrisponde al peso relativo di FdV nella compagine sociale di RF post apporto, “concordato” nei mesi scorsi tra gli organi amministrativi delle due società, sulla base dei rispettivi valori di mercato odierni;
- aumento di capitale sociale di RF, da realizzare mediante emissione di nuove azioni di RF, da riservare alla sottoscrizione di FdV (quindi con esclusione del diritto di opzione normalmente previsto dal codice civile a favore dei soci), che lo dovrà pagare non in denaro, ma in natura, con il conferimento della proprietà dell'intera azienda con cui attualmente FdV gestisce le fiere “vicentine”, sulla base del relativo valore di mercato, come determinato da apposita perizia di stima di un perito indipendente (dott. Antonio Gaiani, commercialista di Bologna), ex art.2441 4° comma c.c.;
- conseguente trasformazione di FdV da “società fieristica operativa” in “società holding fieristica” (che detiene la partecipazione nella società operativa fieristica operativa RF), con relativa modifica della denominazione (in altra, al momento non nota), con relativo ingresso nella compagine sociale di RF, con quota del 19% (gli attuali soci di RF, congiuntamente, manterranno il residuo 81% del capitale sociale), con azioni di categoria speciale in quanto, pur incorporando tutti i diritti delle azioni ordinarie, difetteranno del diritto a ricevere la distribuzione del dividendo “straordinario” (connesso alla vendita, da parte di RF, dell'area di via Emilia) deliberato dall'assemblea di RF in data 10/02/2010, che pertanto, se, e quando si verificherà, verrà distribuito solamente ai soggetti che risultavano soci di RF a tale data (o ai rispettivi aventi causa) - non anche a FdV;
- incremento del patrimonio di RF, che “conglomererà”, oltre all'azienda fieristica riminese già detenuta, anche l'azienda (beni materiali - immobili e mobili - ed immateriali, personale, crediti e debiti, ecc.) vicentina, finora di proprietà di FdV, con conseguente prevista forte crescita di tutti i relativi principali “risultati” di bilancio (“valore della produzione”, “e.b.i.t.d.a.”, “utile netto”) e posizionamento come primo operatore per manifestazioni proprie e secondo (dopo Milano) per dimensioni e redditività;

- modifica della denominazione di RF - non più identificabile con il solo territorio del riminese - in "INTERNATIONAL EXHIBITION GROUP" (d'ora in avanti I.E.G.), con mantenimento dell'odierna natura giuridica di "s.p.a.";
- modifiche di alcuni articoli dello statuto di RF (alias I.E.G.), principalmente finalizzate a fare in modo che:
 - l'eventuale vendita degli immobili fieristici di I.E.G. (riminesi o vicentini) possa avvenire solamente con il consenso dei soci del territorio (Rimini o Vicenza) in cui sono collocati gli immobili oggetto di cessione;
 - l'eventuale delocalizzazione (da Vicenza) delle fiere dell'oro fino ad oggi organizzate da FdV (e in futuro da I.E.G.) possa essere deliberata dal c.d.a. di I.E.G. solamente con il consenso degli amministratori di I.E.G. che (come di seguito indicato) saranno espressione del territorio vicentino;
- stipula, tra RC e FdV, di un di un "Accordo" (di durata quinquennale) per disciplinare alcuni aspetti della futura I.E.G., tra i quali:
 - la nomina degli organi (c.d.a. e collegio sindacale), garantendo ai soci vicentini - fino alla quotazione in borsa di I.E.G. - la nomina di n.2 (uno dei quali con ruolo di vice-presidente) dei 9 amministratori (da subito - 1° novembre 2016) e di 1 sindaco effettivo ed 1 sindaco supplente (in occasione del rinnovo dell'attuale collegio sindacale, prevista in concomitanza con l'approvazione del bilancio di esercizio 2016 di I.E.G., tra aprile e giugno 2017);
 - l'impegno reciproco a stimolare (e a votare favorevolmente in seno all'assemblea dei soci) la quotazione delle azioni di E.I.G. in borsa, precisamente nel mercato A.I.M. Italia entro il 2017, oppure nell'M.T.A. (Mercato Telematico Azionario) entro il 2018;
 - l'introduzione di diritti ed obblighi di co-vendita in caso di eventuale futura vendita delle azioni di I.E.G. da parte di una delle due società (RC o FdV);
 - l'obbligo (con speculare diritto) di indennizzo a carico (e, specularmene, a favore) di RC o di FdV nel caso in cui il valore di una delle rispettive aziende si rivelasse, in futuro, diverso da quello attualmente stimato ai fini del conferimento odierno;
- stipula, tra i principali soci pubblici di I.E.G. del territorio riminese (RC, Provincia di Rimini e Regione Emilia-Romagna) e del territorio Vicentino (FdV) di una "convenzione" (di durata quinquennale) per prevedere:
 - la reciproca consultazione preventiva (non vincolante per il voto assembleare) prima di tutte le future assemblee dei soci di I.E.G.;
 - la presentazione di un'unica lista di candidati alla carica di amministratori di I.E.G. (nel caso in cui la relativa nomina, in futuro, avvenisse mediante il meccanismo del c.d.a. "voto di lista"), inserendovi un nominativo indicato dalla Regione Emilia-Romagna in posizione tale da essere eletto in seno al c.d.a. di I.E.G.;
 - il diritto di prelazione reciproco in caso di futura vendita delle azioni di I.E.G.;

CONSIDERATO che:

- l'aumento di capitale sopra indicato, con le connesse modifiche statutarie sopra indicate, dovrà essere deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci di RF, prevista per il prossimo 28 ottobre 2016, previa analoga approvazione, relativamente al socio di maggioranza di RF, RC, da parte della relativa assemblea dei soci, prevista per il prossimo 24 ottobre;
- l'amministratore unico di RC, dott. Marino Gabellini, ha predisposto ed inviato ai propri soci (RH, Provincia di Rimini e C.C.I.A.A. di Rimini), in data 7 ottobre 2016, una corposa relazione descrittiva dell'operazione, con numerosi e voluminosi documenti allegati (tra i quali quelli sopra già elencati), fornitigli dal management di RF;
 - a seguito del conferimento, in data 22/12/2015, delle azioni di RF detenute dal Comune di Rimini in RH e del successivo conferimento, in pari data, di tutte le azioni di RF detenute da RH in RC, la "catena di controllo" del Comune di Rimini su RF si è molto "allungata" (come detto precedentemente, il Comune di Rimini detiene attualmente il 100% di RH, che detiene il 38,42% di RC, che, a sua volta, detiene il 71,41% di RF);
 - in base al combinato disposto dalle vigenti disposizioni dello statuto di RC, dello statuto di RH e del "Regolamento per la gestione delle partecipazioni negli enti partecipati dal Comune di Rimini", l'approvazione dell'operazione di integrazione sopra descritta, pur rientrando (in base alle disposizioni del relativo statuto) nelle competenze dell'assemblea dei soci di RC (che, come detto, nella prevista data del prossimo 24 ottobre, dovrà espressamente approvarla, conferendo specifico indirizzo di voto al relativo amministratore unico), non rientra tra le competenze dell'assemblea dei soci di RH e nemmeno, preliminarmente, in quelle del relativo socio unico Comune di Rimini (e per esso, del relativo Consiglio Comunale); pertanto su detta operazione il socio unico Comune di Rimini non sarà formalmente chiamato ad esprimere un voto in assemblea di RH, assemblea che non si terrà;
 - ciò nonostante, a fronte della grande rilevanza - per il Comune di Rimini - dell'operazione in questione, l'amministratore unico di RH, dott. Paolo Faini, ha ritenuto ugualmente opportuno esaminarla attentamente, in particolare basandosi sulla relazione illustrativa dell'operazione fornitagli dall'amministratore unico di RC, dott. Marino Gabellini in data 07/10/2016, sopra già indicata, e ragguagliare con apposita propria relazione del 10/10/2016 (a corredo del presente atto al n.4, che riporta in allegato quella del dott. Gabellini, con tutti i relativi sub-allegati sopra indicati), per quanto con i limiti ivi espressi, il proprio socio unico Comune di Rimini, per consentire al medesimo, qualora lo avesse ritenuto opportuno (anche se non necessario), di esaminare e valutare l'operazione e le relative previste implicazioni (per RF, ma anche per RC e, conseguentemente, indirettamente, per RH);
 - nella suddetta relazione del 10/10/2016, l'amministratore unico di RH conclude come di seguito riportato:

"Sulla base della documentazione esaminata, delle informazioni acquisite e dato tutto quanto sopra premesso, il sottoscritto non può che prendere atto che, nel complesso, l'operazione di integrazione tra RF e FdV proposta ai propri soci dai rispettivi organi amministrativi, sopra descritta, pare possa costituire per entrambe le società ed in particolare per RF e per i suoi soci (in

particolare RC), una opportunità di crescita industriale e dimensionale - peraltro coerente e propedeutica rispetto al percorso di privatizzazione "sostanziale" (con quotazione in borsa) di RF, da tempo intrapreso dai soci pubblici e finora realizzato solamente parzialmente e non configgente, né alternativo, ma anzi conciliabile anche con l'eventuale integrazione fieristica regionale da tempo ipotizzata (si veda a tal proposito la "lettera di intenti" tra le tre società di gestione delle Fiere di Parma, Bologna e Rimini, del 1° agosto 2016, a corredo del presente atto al **n.5**) - da cogliere. In sostanza l'operazione dovrebbe costituire una importante tappa del percorso di rafforzamento di RF, finalizzato - oltre che allo sviluppo economico del territorio riminese - anche alla sostenibilità economico-finanziaria durevole del relativo socio di maggioranza (RC), prevedibilmente conseguibile, da parte della stessa RC, attraverso la futura vendita di azioni di RF in borsa e/o attraverso l'incasso dei relativi dividendi futuri (di importo atteso in misura ingente e crescente).";

- sulla base di quanto sopra chiarito, il Consiglio Comunale non è pertanto obbligato ad approvare o respingere l'operazione in questione, né, conseguentemente, a conferire al Sindaco un mandato di voto da esprimere in seno ad una futura assemblea dei soci di RH su tale operazione, che, come sopra chiarito, non si terrà;

- tuttavia, il Sindaco, condividendo le valutazioni dell'amministratore unico di RH, ha ritenuto opportuno, a fronte della grande rilevanza che l'attività svolta da RF ha, da tempo, nell'economia del territorio riminese e anche romagnolo, e, conseguentemente, della forte strategicità che l'operazione in questione presumibilmente avrà per la crescita economica futura del territorio riminese, sottoporre ugualmente l'operazione al Consiglio Comunale, per l'espressione di un proprio parere, per quanto non vincolante;

RITENUTO che, sulla base della corposa documentazione posta a corredo, tutte le considerazioni e le valutazioni svolte dall'amministratore unico di Rimini Holding s.p.a. nella propria relazione suddetta, sopra sintetizzate, siano integralmente condivisibili e, conseguentemente, che l'operazione in questione sia completamente positiva ed auspicabile, sia per la crescita economica futura del territorio riminese, sia per il conseguimento della sostenibilità economico-finanziaria durevole di RC, da tempo perseguita dai relativi soci pubblici;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE all'operazione di integrazione tra "Rimini Fiera s.p.a." e "Fiera di Vicenza s.p.a." sopra descritta;

INVITA

il Sindaco e la Giunta Comunale a promuovere l'approvazione e l'attuazione dell'operazione sopra descritta presso i soggetti a tal fine competenti.